

Mini-voluntary per ex frontalieri o ex Aire: diffusi i chiarimenti delle Entrate

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEPOSITATE E DELLE SOMME DETENUTE ALL'ESTERO

Articolo 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172

I contribuenti ex frontalieri e quelli in passato iscritti all'Anagrafe dei residenti all'estero che hanno ricominciato a prestare attività lavorativa in una zona di frontiera o sono tornati fiscalmente all'estero nel corso del 2017 possono comunque accedere alla procedura di regolarizzazione prevista dall'[articolo 5-septies del D.L. n. 148/2017](#). Regolarizzazione aperta anche per chi ha ricevuto processi verbali di constatazione, inviti e questionari. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella [circolare n. 12/E](#) di oggi, (13 giugno 2018) con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla possibilità di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute nello stesso Stato estero in cui veniva prestato il lavoro dipendente o autonomo, derivanti da tali tipologie di reddito ovvero dalla vendita di immobili detenuti nel medesimo Stato estero in cui era stata prestata l'attività lavorativa.

Il documento di prassi segue il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 1° giugno](#) – con cui sono state emanate le disposizioni di attuazione dell'articolo 5-septies e approvato modello e le relative istruzioni per accedere alla procedura – e la [risoluzione n. 43/E del 6 giugno](#) che ha istituito il

codice tributo (8080) da utilizzare per il versamento delle somme dovute.

Porte aperte per chi è tornato frontaliero o residente all'estero nel 2017

Possono accedere alla procedura i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all'estero ed iscritti all'Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa in una zona di frontiera, anche se in seguito di nuovo "frontalieri" o residenti all'estero, purché alla data del 6 dicembre 2017 il contribuente abbia ancora in essere con l'intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare. È il caso, ad esempio, di un lavoratore in passato residente all'estero e iscritto all'Aire, successivamente tornato residente in Italia e che nel 2017 sia di nuovo iscritto all'Aire. In questa ipotesi, il contribuente può presentare istanza di accesso alla procedura per regolarizzare i periodi di imposta in cui è tornato fiscalmente residente in Italia e ha violato gli obblighi di monitoraggio, a patto che per questi anni ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge.

PVC e controlli formali non escludono dalla procedura

L'Agenzia chiarisce che non possono accedere alla procedura coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione. Semaforo verde, invece, per chi ha ricevuto inviti, questionari e processi verbali di constatazione. Non costituiscono, inoltre, cause di inammissibilità le comunicazioni derivanti dalla liquidazione delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).

La vecchia *voluntary* non è sempre un ostacolo

Come chiarito con il [provvedimento del 1° giugno scorso](#), la

procedura per ex frontalieri e ex iscritti all'Aire non può essere attivata per le attività e le somme già oggetto della *voluntary disclosure* e della *voluntary bis*. Possono però aderire i contribuenti per i quali la *voluntary* non si è perfezionata per via di una causa di inammissibilità, ad esempio nei casi di carenza della documentazione prodotta a corredo dell'istanza o della tardiva presentazione della richiesta di accesso.

Le altre novità della circolare

Il [documento di prassi](#) chiarisce quali sono le attività finanziarie detenute all'estero e i periodi di imposta regolarizzabili (2012-2016) e vengono fornite ulteriori precisazioni con riguardo alle ulteriori annualità per cui opera il raddoppio dei termini (2007-2011). (*Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018*)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 giugno 2018](#), con oggetto: «PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA – [MINI-VOLUNTARY](#) – **Regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW)** – Lavoratori ex frontalieri o a quelli in precedenza residenti all'estero e iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) – Art. 5-septies del DL 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L 04/12/2017, n. 172, recante *“Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero”*. Indicazioni operative.»

Modello e procedure per regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018, prot. n. 110482/2018](#): «Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero ai sensi dell'[articolo 5-](#)

septides del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e modalità attuative», pubblicato il 1° giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il software di compilazione dell'istanza di regolarizzazione

Per eseguire il software segui il *link*:

[Versione software: 1.0.0 del 04/06/2018](#)

(*Link esterno al sito web dell'Agenzia*
<http://www.agenziaentrate.gov.it/>)